

Allegato A)

AVVISO REGIONALE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ACCREDITAMENTO DEGLI ORGANISMI CHE SVOLGONO ATTIVITA' DI FORMAZIONE NEL TERRITORIO REGIONALE

Premessa

La Regione Toscana adotta il presente avviso in coerenza ed attuazione:

- *della legge regionale 32/2002 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” e sue modifiche;*
- *del Regolamento di esecuzione della LR 32/2002 approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R, modificato con decreto del Presidente della Giunta regionale 2 febbraio 2005, n. 22/R, e con decreto del Presidente della Giunta regionale 25 ottobre 2007, n. 52/R;*
- *della delibera della Giunta regionale n. 968 del 17 dicembre 2007 con la quale si approvano i requisiti e le modalità tecniche per l'accreditamento degli organismi formativi e le modalità di verifica, ed alla quale in particolare si rimanda.*

Art. 1 – Finalità generali

Il presente avviso ha come oggetto l'accreditamento degli Organismi formativi - con sedi localizzate in Toscana – pubblici o privati che intendano organizzare ed erogare attività di formazione, finanziate con risorse pubbliche, e/o riconosciute ai sensi dell'art. 17 della L.R.T. 32/2002, e/o che intendano erogare attività di formazione ad utenti individuali che beneficino di strumenti di finanziamento a domanda individuale (voucher, buoni, etc.).

Con il presente avviso la Regione Toscana attiva le procedure per l'accesso al sistema regionale di accreditamento, finalizzato a consentire agli Organismi di formazione che intendano operare nel territorio regionale il conseguimento di standard minimi di qualità, indispensabili per lo svolgimento di attività formative finanziate con risorse pubbliche e/o riconosciute ai sensi dell'art. 17 della L.R.T. 32/2002.

Art. 2 - Validità dell'avviso e suoi aggiornamenti

Il presente avviso ha durata e validità permanente, sino a sua eventuale revoca.

Le domande di accreditamento possono essere presentate in qualsiasi momento, a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul BURT dell' avviso stesso. Il formulario on-line necessario per la predisposizione della domanda sarà reso disponibile all'indirizzo www.rete.toscana.it/sett/orient/fp/acsedl.htm.

Gli organismi formativi accreditati secondo la precedente normativa dell'accreditamento contenuta nella delibera della Giunta regionale n. 436/03 e sue modifiche, ivi compresi quelli momentaneamente sospesi dall'accreditamento, ad esclusione delle istituzioni scolastiche, devono presentare domanda sul presente avviso entro le ore 13 del 17 giugno 2008, pena la decadenza dell'accreditamento posseduto.

Gli organismi formativi accreditati secondo la precedente normativa - ad esclusione delle istituzioni scolastiche - che presentino domanda di accreditamento sul presente avviso entro la scadenza sopra riportata mantengono in ogni caso l'accREDITamento sino a conclusione della procedura di istruttoria della nuova domanda di accREDITamento, e precisamente sino alla data del provvedimento di iscrizione nell'elenco regionale degli organismi accREDITati alla formazione o del provvedimento di rigetto.

Gli organismi formativi che intendono realizzare processi di concentrazione ai sensi della DGR n. 203 del 17/03/2008 e che presentano domanda sul relativo avviso adempiono, con tale domanda, a quanto previsto all'articolo 14 dell'Allegato A della DGR 968/07.

Il presente avviso potrà subire aggiornamenti e modifiche, quale coerente conseguenza di modifiche e/o integrazioni che dovessero essere approvate dalla Giunta regionale nella disciplina del sistema regionale di accREDITamento (allegato A della delibera della giunta regionale 968/2007), o quale decisione del Settore competente finalizzata ad una migliore attuazione dell'avviso stesso.

Art. 3 – Destinatari dell'accREDITamento: soggetti ammessi alla presentazione della domanda

Sono tenuti a presentare domanda di accREDITamento tutti gli Organismi formativi – con sedi localizzate in Toscana - pubblici o privati che intendano organizzare ed erogare attività di formazione, finanziate con risorse pubbliche, e/o riconosciute ai sensi dell'art. 17 della L.R.T. 32/2002, e/o che intendano erogare attività di formazione ad utenti individuali che beneficino di strumenti di finanziamento a domanda individuale (voucher, buoni, etc.).

Per Organismo di formazione deve intendersi un soggetto dotato di configurazione giuridica e finanziaria autonoma, che abbia la formazione tra le proprie finalità statutarie (o comunque sancita da altri atti di analoga valenza puntualmente richiamati nell'articolo 4 del presente avviso).

Ai fini dell'accREDITamento si deve distinguere tra:

- a) Organismi di nuova costituzione
- b) Organismi esistenti.

Sono da considerarsi organismi di nuova costituzione:

- a.1) gli organismi costituitisi in data successiva al 1° gennaio dell'anno nel quale viene presentata domanda di accREDITamento;
 - a.2) gli organismi costituitisi antecedentemente al 1° gennaio dell'anno in cui viene presentata la domanda, che non abbiano attività formative finanziate delle quali, nell'ultimo anno solare precedente la presentazione della domanda di accREDITamento, siano stati presentati e revisionati i rendiconti, né abbiano attività formative riconosciute conclusesi nello stesso periodo.
- b) Sono considerati organismi esistenti gli organismi costituitisi antecedentemente al 1° gennaio dell'anno in cui viene presentata la domanda che abbiano attività formative finanziate delle quali nell'ultimo anno solare precedente la presentazione della domanda di accREDITamento siano stati presentati e revisionati i rendiconti e/o abbiano attività formative riconosciute conclusesi nello stesso periodo.

Qualora un organismo formativo risulti esistente esclusivamente nel campo delle attività riconosciute di cui all'articolo 17 della LR 32/2002, ai fini dell'accreditamento per lo svolgimento di attività formative finanziate con risorse pubbliche viene equiparato ad organismo di nuova costituzione.

Agli organismi di nuova costituzione non è applicabile il criterio IV relativo alle performance dell'organismo (cfr. art. 4 allegato A DGR 968/07).

La domanda presentata da un organismo che, pur avendo attività rendicontate e revisionate nell'ultimo anno solare precedente la presentazione della domanda di accreditamento, si candidi come organismo di nuova costituzione verrà dichiarata inammissibile.

Nell'ambito delle Istituzioni scolastiche possono presentare domanda di accreditamento gli Istituti scolastici superiori che non siano già accreditati ai sensi della precedente normativa di cui alla DGR 436/2003 e successive modificazioni.

Le modalità di presentazione delle domande di accreditamento relative alle Università saranno disciplinate con separato atto.

Art. 4 - La domanda di accreditamento: contenuti e modalità di presentazione

La domanda deve essere formalmente avanzata dall'Organismo formativo, completa di formulario ed allegati.

La domanda e il formulario devono essere compilati on-line all'indirizzo www.rete.toscana.it/sett/orient/fp/acsedi.htm e inviati sia in formato telematico, sia in formato cartaceo. Con l'espressione "invio telematico" si intende la procedura telematica che permette il passaggio del formulario allo stato "chiuso".

Il plico contenente la stampa cartacea della domanda, del formulario e di tutta la documentazione richiesta deve essere inviato, mediante servizio postale (raccomandata), al: *Settore FSE Sistema della Formazione e dell'Orientamento* della Regione Toscana, piazza della Libertà, 15 - 50129 FIRENZE.

Sul plico deve essere apposta la dicitura: "Domanda di accreditamento".

Sulla domanda deve essere apposta marca da bollo di euro 14,62 (fatta eccezione per gli enti che non vi sono tenuti secondo la vigente normativa; in tal caso dovrà essere espressamente riportato sulla domanda il riferimento alla norma di esenzione).

Le versioni cartacee di domanda e formulario devono essere sottoscritti dal legale rappresentante dell'Organismo che presenta la domanda, ai sensi e con le modalità di cui al DPR 445/2000 articolo 38 comma 3, ovvero allegando copia fotostatica chiara e leggibile del documento di identità dello stesso legale rappresentante.

La copia cartacea del formulario deve riportare fedelmente quanto contenuto nel formulario compilato ed inviato per via telematica.

Le Dichiarazioni sostitutive, i cui fac simili sono presenti on-line, devono essere sottoscritte dai soggetti ivi indicati a seconda della tipologia di dichiarazione da produrre. Le dichiarazioni sostitutive di atto notorio devono essere sottoscritte ai sensi e con le modalità di cui al DPR 445/2000 articolo 38 comma 3, ovvero allegando copia fotostatica chiara e

leggibile del documento di identità del soggetto ivi indicato a seconda della tipologia di dichiarazione.

Alla copia cartacea della domanda devono inoltre essere allegati:

1 – curricula delle persone che presidiano le funzioni di cui al requisito I.3 dell'Allegato A della DGR 968/07;

2 - certificazione dati di bilancio, redatta secondo il fac simile presente nella sezione "Allegati" del formulario, sottoscritta dal revisore contabile. Sono esclusi dall'obbligo di certificazione dei dati di bilancio di cui sopra gli organismi che si sono costituiti nell'anno in cui viene presentata la domanda di accreditamento, per il solo anno in cui è avvenuta la loro costituzione.

3 – per gli organismi in possesso della certificazione di qualità, copia della certificazione rilasciata dall'Ente certificatore;

4 - copia dello statuto/atto costitutivo.

Qualora trattasi di soggetto giuridico non tenuto dalla vigente normativa all'adozione di statuto/atto costitutivo, deve essere allegata alla domanda copia della visura camerale.

Qualora trattasi di ente pubblico il cui statuto/atto costitutivo rimandi, per la disciplina delle relative attività, ad altri atti amministrativi e regolamentari, oltre allo statuto/atto costitutivo devono essere allegati alla domanda anche tali atti.

Qualora trattasi di ente che posseda finalità formative in virtù di disposizioni normative regionali e/o nazionali, devono essere indicate con dichiarazione sostitutiva a firma del legale rappresentante le normative di riferimento.

Non viene ritenuta ammissibile la produzione, in luogo dei documenti come specificati nel precedente punto 4, di dichiarazioni sostitutive a cura del legale rappresentante.

Art. 5 - Ammissibilità della domanda di accreditamento

Per essere considerata ammissibile la domanda di accreditamento deve:

- essere presentata da soggetto ammissibile secondo quanto indicato al precedente art. 3, in riferimento alla definizione ed alle caratteristiche degli Organismi formativi. In particolare comportano l'esclusione della domanda di accreditamento:
 - a) la non localizzazione in Toscana dei locali (ufficio, aula didattica, relativi servizi) prescritti quali requisiti minimi necessari per l'ottenimento dell'accREDITamento. Non è invece rilevante ai fini dell'ammissibilità della domanda la localizzazione fuori regione della sede legale dell'Organismo richiedente.
 - b) l'impossibilità di rilevare la presenza di finalità formative nello statuto/atto costitutivo o negli altri atti puntualmente indicati al punto 4 dell'articolo 4.
- essere presentata, a pena di esclusione, da Organismo che non abbia un qualsiasi rapporto – in qualità di controllato o controllore - con il Soggetto terzo che cura il servizio di accREDITamento per conto della Regione Toscana;
- essere completa degli allegati e delle dichiarazioni sostitutive richieste, regolarmente sottoscritte dai soggetti ivi indicati a seconda della tipologia di dichiarazione prodotta;
- essere sottoscritta dal legale rappresentante;

- essere accompagnata, a pena di esclusione, dalla copia cartacea del formulario, sottoscritto dove richiesto dal legale rappresentante e conforme alla copia inviata per via telematica, così come indicato all'articolo 4.

Art. 6 – Il dispositivo di accreditamento e il sistema di valutazione

L'accREDITAMENTO viene rilasciato dalla Regione Toscana a seguito della verifica del possesso dei requisiti minimi dell'Organismo che richiede l'accREDITAMENTO, come previsti nel *Dispositivo operativo dei requisiti per l' accREDITAMENTO degli organismi formativi* (art. 4 Allegato A alla delibera G.R.T. n. 968 del 17/12/2007).

La verifica del possesso dei requisiti di accREDITAMENTO è effettuata da un soggetto terzo individuato con procedura di evidenza pubblica a cura dei competenti uffici regionali. Tale soggetto curerà anche le verifiche e gli *audit* successivi al rilascio dell'accREDITAMENTO e finalizzati a verificare il perdurare delle condizioni di accREDITAMENTO.

Art. 7 - Procedura di accREDITAMENTO ed esiti possibili delle istruttorie

La Regione al ricevimento della domanda di accREDITAMENTO la protocolla e la trasmette al soggetto terzo che effettua su di essa una verifica di ammissibilità, una verifica documentale ed una verifica in loco così come indicato nell'Allegato A della DGR 968/07.

Sulla base di tali verifiche la Regione, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda di accREDITAMENTO, decide dell'accREDITAMENTO dell'organismo mediante decreto del dirigente del *Settore FSE Sistema della Formazione e dell'Orientamento*.

Gli esiti possibili delle istruttorie delle domande di accREDITAMENTO sono i seguenti:

Esito A): *concessione dell'accREDITAMENTO*, quando l'organismo soddisfa tutti i requisiti minimi previsti.

Esito B): *rigetto* della domanda di accREDITAMENTO, quando l'organismo non soddisfa tutti i requisiti minimi previsti.

Il mancato raggiungimento della soglia minima anche di un solo requisito comporta il non accREDITAMENTO dell'organismo.

Art. 8 – Controversie

Eventuali contestazioni mosse dall'organismo formativo all'operato ed alle rilevazioni del soggetto terzo devono essere presentate al *Settore FSE Sistema della Formazione e dell'Orientamento*, entro 30 giorni dall'avvenuta conoscenza dell'evento che ha generato la contestazione.

Al fine di risolvere la controversia, il *Settore FSE Sistema della Formazione e dell'Orientamento* può chiedere ulteriore documentazione o supplementi di istruttoria; quindi, sentite le parti, decide in merito.

Contro le determinazioni regionali di:

- dichiarazione di inammissibilità della domanda di accreditamento;
- rigetto della domanda di accreditamento;
- accreditamento;
- sospensione dell'accREDITAMENTO;
- revoca dell'accREDITAMENTO;
- pronunciamento in merito a controversie

è sempre possibile presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla notifica da parte della Regione.

Art. 9 – Rapporto con altra normativa di settore

Tutti gli organismi accreditati a valere sulla DGR 968/2007 possono proporre e realizzare attività di formazione esterna per apprendisti nel rispetto delle disposizioni provinciali vigenti.

Art. 10 - Responsabile del procedimento

Ai sensi della L. 241/90 la struttura amministrativa responsabile dell'adozione del presente avviso è il *Settore FSE Sistema della Formazione e dell'Orientamento* (dirigente responsabile Luciano Falchini).

Art. 11 - Informazioni

Il presente avviso è reperibile sul sito della Regione Toscana all'indirizzo: www.rete.toscana.it/sett/orient/fp/acsedi.htm.

Allo stesso indirizzo sono altresì reperibili le “Risposte a quesiti frequenti” e la “Guida alla compilazione del formulario”.

Informazioni sull'avviso possono inoltre essere richieste al *Settore FSE Sistema della Formazione e dell'Orientamento* della Regione Toscana:

e-mail: accreditamento@regione.toscana.it

telefono: Sabina Stefani tel. 055-4382032; Giacomo Nebbiai tel. 055- 4382309.

Informativa ex art. 13 D. Lgs n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”

I dati dei quali la Regione Toscana entra in possesso a seguito del presente avviso verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/2003, che prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dei partecipanti.

I dati forniti dagli organismi formativi saranno trattati per le finalità previste dal presente avviso regionale e dalla D.G.R. 968 del 17 dicembre 2007, il loro utilizzo infatti ha come finalità la gestione di tutta la procedura relativa alla costituzione ed alla gestione dell'elenco dei soggetti accreditati costituito ai sensi del Regolamento di attuazione della LR 32/02.

Il conferimento dei dati è pertanto obbligatorio e il loro trattamento sarà effettuato con modalità manuale e informatizzata.

Il titolare del trattamento è: Regione Toscana – Giunta regionale.

Il responsabile regionale del trattamento è il dirigente responsabile del Settore “FSE Sistema della Formazione e dell’Orientamento” (tel. 055/4382357; e-mail: settorefse@regione.toscana.it).

Con decreto dirigenziale n. 2678 del 13/05/2005 la Società SCI sas di Albano Laziale (RM) in qualità di capofila dell’ATI Saforet, aggiudicataria del servizio di istruttoria, valutazione, verifica, audit, monitoraggio e sistema informativo di gestione per l'accreditamento degli organismi di formazione, posta in Piazza M. D’Azeglio 38 - Firenze (tel. 055/2343479 e-mail: info@saforet.it), è stata nominata responsabile esterno del trattamento dei dati personali per le fasi di competenza ad essa assegnate dal titolare.

Il personale operante nell’ambito del Settore “FSE Sistema della Formazione e dell’Orientamento”, nonché il personale individuato dalla Società SCI sas capofila dell’ATI Saforet, è autorizzato a trattare i dati in quanto espressamente incaricato.

Agli Organismi formativi candidati sul presente avviso competono tutti i diritti previsti dall’art. 7 del Codice, che potranno essere esercitati presso il titolare o i responsabili del trattamento.